



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del Reg. Data 15-06-2021

Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI VARI ALL'ASSOCIAZIONE "PRANZO AL SACCO" PER IL PROGETTO "CAMMINO DEI FORTI", ITINERARIO TREKKING A TAPPE.

L'anno duemilaventuno , il giorno quindici del mese di giugno alle ore 19:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	A
BORRI MICHELE	ASSESSORE	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 2
Assenti numero 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza prot. n. 3857 del 15/06/2021 con cui l'Associazione di promozione sociale "Pranzo al sacco", con sede in via Virgilio da San Severino, 86 – 62027 San Severino Marche (MC) C.F./P.IVA 02048850438 presentava richiesta di patrocinio non oneroso per il progetto "Cammino dei forti", consistente nella realizzazione di un itinerario di trekking a tappe con un tragitto ad anello che inizia e si conclude a San Severino Marche, attraversando i comuni limitrofi quali Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole, Matelica e la Riserva Naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto;

Dato atto che il progetto, come da soprarichiamata nota, prevede la creazione di un cammino ad anello, che sfruttando la sentieristica esistente nei già richiamati territori di San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole, Matelica e della Riserva Naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto, si sviluppa per una lunghezza di circa 115 km, con inizio e conclusione a San Severino Marche, in 5 tappe percorribile in 5 giorni, in cui i camminatori, che possono percorrere anche singole tappe, oltre a godere del vario patrimonio naturalistico potranno incontrare i diversi castelli disseminati sul territorio e i molti altri importanti siti d'interesse culturale;

Vista la comunicazione da parte dell'Associazione di promozione sociale "Pranzo al sacco" di alcuni aspetti peculiari relativi alla realizzazione e promozione del progetto "Cammino dei Forti";

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone: 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;

Accertato che presso l'amministrazione comunale deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 21 del 16/03/1991;

Considerato che l'amministrazione Comunale da sempre, promuove e sostiene iniziative, attività ed eventi promossi da associazioni e finalizzati allo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione

sociale, culturale e turistica ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell’amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”*;

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depaupera affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da

parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dall'Associazione "Pranzo al sacco" destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di Serrapetrona, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico a Associazione "Pranzo al sacco", soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico, quando richiesto, avverrà con le seguenti modalità: a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Sentito il parere favorevole degli Assessorati al Turismo e alla Cultura in merito alla validità dell'iniziativa;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di accogliere l'istanza prot. n. 3857 del 15/06/2021 dell'Associazione di promozione sociale "Pranzo al sacco", con sede in via Virgilio da San Severino, 86 – 62027 San Severino Marche (MC) C.F./P.IVA 02048850438;

- 2) di concedere il patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale per il progetto "Cammino dei forti";
- 3) di concedere un contributo economico a sostegno delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione e promozione del progetto "Cammino dei Forti" quantificato in € 300,00 che trova copertura al Cap. 1040 del Bilancio di Previsione 2021;

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

PROPONE

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 15-06-21 ATTO N. 56

OGGETTO PROPOSTA:
CONCESSIONE BENEFICI VARI ALL'ASSOCIAZIONE "PRANZO AL SACCO"
PER IL PROGETTO "CAMMINO DEI FORTI", ITINERARIO TREKKING A
TAPPE.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 28-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 28-07-21 al 12-08-21,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 4693, in data 28-07-21
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 15-06-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 15-06-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
